

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1766

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2007 (*)

Istituzione dell’Agenzia geodetica cartografica nazionale

() Testo non rivisto dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. - Disporre di una cartografia nazionale dettagliata e continuamente aggiornata è il fondamento per la conoscenza del territorio e delle componenti ambientali, ne rappresenta la proiezione documentale, è alla base della sua tutela e valorizzazione. Qualsiasi opera dell'uomo, che abbia un impatto sul territorio, deve essere rappresentata su un documento convenzionale a scala opportuna necessariamente «cartaceo» e informatizzabile in forma georeferenziata, affinché lo stato dei luoghi abbia valenza probatoria sia nella rappresentazione dell'*ante operam* che del *post operam*. La situazione italiana nel settore della produzione, informatizzazione, aggiornamento e gestione della cartografia ufficiale versa in uno stato di profonda confusione. Dopo la prima proposta di riorganizzazione dei servizi cartografici di Stato risalente al 1945 e la legge quadro 2 febbraio 1960, n. 68, la situazione è peggiorata negli anni Settanta a seguito dell'abrogazione della Commissione geodetica italiana, avvenuta durante il primo passaggio legislativo di competenze dallo Stato alle regioni con la chiusura di una serie di enti allora considerati inutili. Molti sono gli enti territoriali della pubblica amministrazione che oggi si occupano di realizzare e/o utilizzare la cartografia (dai comuni alle province, alle regioni, alle comunità montane, alle autorità di bacino), oltre naturalmente ai Ministeri (infrastrutture, ambiente, agricoltura, difesa, eccetera) e agli enti di ricerca e/o di controllo quali l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Agenzia Spaziale Italiana, eccetera. Il tutto avviene in forma poco coordinata e senza più un riferimento nazionale univoco, funzione

che fino al 1960 era rappresentata dalla Commissione geodetica italiana. La citata legge quadro n. 68 del 1960, che dettò le norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici, stabiliva all'articolo 2 che «Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico di coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi», ieri limitati a soli cinque organi cartografici nazionali, oggi invece rappresentati, come abbiamo detto, da innumerevoli amministrazioni. La Commissione geodetica italiana aveva il compito di armonizzare la produzione di cartografia, che di per sé deve essere realizzata in modo univoco su tutto il territorio nazionale e non diversamente tra una regione e l'altra; questo presupposto è tanto più necessario dal momento che da quasi un secolo si è proceduto alla realizzazione di «Cartografia unitaria», anche per l'adozione di un unico sistema di riferimento, oggi legato universalmente a sistemi satellitari, GPS americano o in futuro al sistema europeo Galileo, al quale ultimo l'Italia sta dando un particolare contributo. Lo Stato italiano ha oggi enormi difficoltà di rapporto con gli Stati europei confinanti che dispongono, oltre che di attive commissioni geodetiche, anche di cartografia dettagliata e aggiornata, necessaria per la realizzazione ponderata delle infrastrutture e delle opere di interesse interregionale. Successivi interventi nel settore hanno visto solo gli sforzi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per disciplinare i sistemi informatici per la gestione del territorio ed emettendo *standard* anche per il coordinamento Stato-regioni. Nessuna azione, altresì, è stata intrapresa per procedere ad un'appro-

fondita analisi dei contenuti e dei valori specifici dei documenti cartografici. In pratica si continua ad ignorare la necessità di avere una cartografia con requisiti *standard*, non solo di natura informatica, su tutto il territorio nazionale, aggiornata a diverse scale, necessaria a rappresentare la realtà territoriale in continuo mutamento. In assenza di un organo nazionale preposto a dare direttive, si assiste ad un fenomeno grave che è la mancanza di cartografia di qualità adeguata alle esigenze degli organi che la usano. Basti pensare al fatto che la cartografia che spesso si trova oggi a disposizione dei vari enti è inquadrata nel sistema *European Datum 1950* (ED50), che riporta un disallineamento di qualche centinaio di metri rispetto alla cartografia realizzata con il sistema *World Geodetic System 1984* (WGS84). In base alle considerazioni svolte, l'adozione di un massimo comune denominatore, dotato della necessaria ufficialità, appare ormai non più procrastinabile. Quanto sopra non basta ovviamente a descrivere l'intera problematica ma è comunque esplicativo di una necessità che ormai non può essere più rimandata. Da tempo, infatti, tutti gli operatori del settore hanno auspicato più volte e in vari convegni un processo di riposizionamento dell'Italia a livello degli altri Paesi in tale delicato settore. Al fine di risolvere tali problematiche, il presente disegno di legge, prevede la istituzione della Agenzia geodetica cartografica nazionale (AGCN) avente personalità giuridica di diritto pubblico, che opera in qualità di organo centrale cartografico dello Stato, per il coordinamento degli enti cartografici previsti nella legge 2 febbraio 1960, n. 68 e dei servizi tecnici dello Stato, delle regioni e dei

vari enti territoriali o specialistici, utenti o produttori di cartografia dedicata. L'Agenzia, che si avvale di un comitato scientifico, provvede ai seguenti compiti:

1) adottare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il sistema di riferimento cartografico univoco nazionale;

2) rappresentare l'Italia per le obbligazioni da assumere collegialmente sia a livello europeo che mondiale;

3) assolvere a tutti i compiti affidati alla ex Commissione geodetica italiana;

4) pubblicare le linee guida per tutti gli enti cartografici accreditati, emanare le specifiche tecniche, redigere le norme e i capitoli per la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia nazionale;

5) promuovere la conoscenza geografica, lo studio, la ricerca, la sperimentazione e l'informazione scientifica nel settore delle discipline geodetiche, topografiche e cartografiche, stipulando apposite convenzioni con le università e con altri enti scientifici pubblici.

All'Agenzia, che dovrà comunque operare in accordo con tutte le amministrazioni interessate, sono inoltre affidati compiti innovativi quali la realizzazione di un portale geografico nazionale, collegato con le banche dati esistenti, e l'arbitrato specialistico agli enti cartografici. Si prevede, infine, l'istituzione di un osservatorio sullo stato di avanzamento della produzione cartografica. Per tali motivi si auspica un rapido esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità dell'Agenzia geodetica cartografica nazionale)

1. È istituita l'Agenzia geodetica cartografica nazionale (AGCN) di seguito denominata «Agenzia», avente personalità giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L'Agenzia, quale organo cartografico dello Stato, assicura il coordinamento degli enti cartografici di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, delle regioni, degli enti territoriali e degli enti specialistici produttori di cartografia dedicata.

2. L'Agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, degli organi cartografici di cui all'articolo 1 della citata legge 2 febbraio 1960, n. 68. In particolare, per l'aggiornamento e la fruizione della cartografia di base l'Agenzia si avvale dell'Istituto geografico militare.

3. L'Agenzia, d'intesa con gli enti cartografici dello Stato e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fornisce le linee guida per l'omogeneizzazione e la standardizzazione dei dati geometrici e qualitativi del territorio, prodotti dagli organi tecnici centrali e periferici della pubblica amministrazione. L'Agenzia ha altresì il compito di curare l'ottemperanza alle linee guida da parte degli enti che producono cartografia a fini pubblici.

4. L'Agenzia ha sede in Roma. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Lo statuto dell'Agenzia

è approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ne stabilisce i principi di organizzazione e di funzionamento.

Art. 2.

(Compiti specifici dell'Agenzia)

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) cura il sistema di riferimento cartografico univoco statale, definito ed adottato di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) rappresenta l'Italia per le obbligazioni da assumere collegialmente, sia a livello europeo che mondiale;

c) assolve ai compiti già affidati alla Commissione geodetica italiana di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

d) pubblica, in accordo con le amministrazioni interessate, le linee guida per gli enti cartografici ed emana le specifiche tecniche, redige le norme e i capitolati per la realizzazione di nuova cartografia e l'aggiornamento della preesistente;

e) promuove la conoscenza geografica, lo studio, la ricerca, la sperimentazione e l'informazione scientifica nel settore delle discipline geodetiche, topografiche e cartografiche, stipulando apposite convenzioni con le università e con altri enti scientifici pubblici;

f) realizza un portale geografico nazionale, assicurando i collegamenti con le banche dati esistenti e coordinando le amministrazioni interessate;

g) offre arbitrato specialistico agli enti cartografici;

h) istituisce un osservatorio sullo stato di avanzamento della produzione cartografica per il territorio nazionale.

Art. 3.

(Comitato scientifico)

1. È costituito, presso l'Agenzia, un comitato scientifico composto di sette membri, esperti nel settore cartografico, con compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia.

2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, designati uno ciascuno dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dell'università e della ricerca e da due componenti di chiara fama.

3. I membri del comitato eleggono il presidente e durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

4. La retribuzione dei membri del comitato scientifico è stabilita dal direttore generale sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 4.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Essi assumono le loro funzioni a decorrere dal mese successivo a quello del provvedimento di nomina e durano in carica cinque anni. Il decreto di nomina è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Il presidente)

1. Il presidente dell'Agenzia è scelto fra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici o privati, esperti nelle materie di cui alla presente legge e può essere confermato nella carica una sola volta.

2. La carica di presidente è incompatibile con quella di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di membro degli organi di amministrazione di società a capitale pubblico o privato. Il dipendente pubblico che è nominato presidente è collocato in aspettativa, compatibilmente con l'ordinamento dell'ente di appartenenza. Con lo stesso decreto di nomina gli viene assegnata un'indennità di carica.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, rappresenta legalmente l'Agenzia ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal regolamento interno.

Art. 6.

(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente dell'Agenzia e da tre componenti scelti tra esperti de-

signati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

2. Il consiglio di amministrazione provvede a:

a) formulare il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il regolamento interno;

b) determinare la pianta organica che sarà strutturata in via preferenziale da personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato;

c) promuovere opportune forme di consultazione con gli organismi sindacali per gli indirizzi finanziari ed organizzativi, nonché per la redazione del regolamento interno;

d) redigere un piano triennale, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi e le risorse.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due membri; nomina il direttore generale; sovrintende alla gestione dell'Agenzia ed esercita i compiti non attribuiti dal regolamento interno al presidente o al direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Art. 7.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è composto da tre revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e due scelti fra funzionari dei Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture.

2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, ac-

certa la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, redige una relazione sul bilancio consuntivo e riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione.

3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti, o un membro da lui delegato, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il direttore generale resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio e partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

(Regolamento di contabilità)

1. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia è deliberato dal direttore generale della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

